



COMUNE DI JERZU

Provincia dell' Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 3/2016	Del 30-04-2016
---------------------------------	-----------------------

Oggetto

Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI): conferma aliquote per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle ore **18:00**, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

ROBERTO CONGIU	SINDACO	Presente
ANTONELLO ORRU'	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ADRIANO CORGIOLU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIA GIOVANNA CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BERNARDO LOI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PIER GIULIO PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MICHELE VARGIU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ANTONIO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIANNI CARRUS	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCELLO PIRODDI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIANLUIGI PIRAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SIMONA DEMURTAS	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

TOTALE Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Mameli Giacomo.

Assume la presidenza il Congiu Roberto nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- all' art. 1 commi 675 e 703, ai sensi dei quali l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU (art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), alla quale occorre fare riferimento per l'applicazione della TASI la cui base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

PRESO ATTO CHE

- l'articolo unico del Decreto del ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n.254 del 31 ottobre 2015) ha differito al 31 Marzo 2016, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
- l'articolo unico del decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07/03/2016, ha prorogato ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013, come modificata dal decreto legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all' aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (abitazione principale e rurali strumentali). Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare, complessivamente, non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l' aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;
- all'art. 1 comma 681, che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull' unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante deve versare la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DATO ATTO che con riferimento al suddetto comma 681, nei casi di assimilazione all'abitazione definiti per legge o per regolamento, possono esservi condizioni in cui il soggetto titolare di diritto reale sull'abitazione, sia diverso dall'occupante, per cui occorre definire la percentuale della tassa TASI a carico di quest'ultimo per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui servizi (TASI) approvato dal Consiglio Comunale in data 24.07.2014 con atto n. 11;

RITENUTO NECESSARIO individuare i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura parziale la TASI è diretta, intendendo per costi le spese previste nel bilancio di previsione per l'anno 2016 per le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
Pubblica illuminazione	110.000,00
Manutenzione ordinaria strade	70.308,34
Servizi cimiteriali	30.300,00
Funzione relativa alla cultura e beni culturali	69.080,00
Sicurezza, Polizia Locale	194.652,30
Totale spese	474.340,64

CONSIDERATE le stime operate sulle basi imponibili necessarie per soddisfare il fabbisogno finanziario dell'Ente;

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 6 del 15.7.2015 è stata determinata l'aliquota e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2015, determinando l'aliquota standard prevista dalla Legge nella misura **dell' 1 per mille** senza alcuna differenziazione all'interno delle categorie imponibili;

RITENUTO pertanto opportuno confermare per l'anno 2016 le aliquote deliberate per l'anno 2015 nella misura **dell'1 per mille**;

DI NON PREVEDERE per l'anno 2016 le riduzioni, agevolazioni e detrazioni oltre quelle previste dalla legge;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, nel caso in cui l'abitazione sia data in locazione, la tassa sia dovuta (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), la Tasi è dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

DI DARE ATTO che a partire dall'anno 2015 per i pensionati cittadini AIRE si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone , per la TASI che sia applicata una riduzione in misura di due terzi.** A tal fine si precisa che: l'agevolazione riguarda una sola unità immobiliare posseduta nel territorio italiano a titolo di proprietà o di usufrutto, l'unità immobiliare non deve essere locata e non data in comodato e deve essere posseduta da cittadini italiani residenti fuori dal territorio dello Stato, iscritti AIRE già pensionati nei Paesi di residenza. I pensionati cittadini AIRE sono tenuti a presentare la dichiarazione TARI/TASI per poter usufruire di tale agevolazione, pregando di fornire la prova documentale dello stato di pensionato, in mancanza dei quali, sarà impossibile accedere al beneficio previsto. (Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47 art.9 bis)

RILEVATO che con le sopraindicate misure si prevede un'entrata pari ad € 50.000,00 (gettito previsto della TASI) ed una copertura dei costi del 10,54%;

DI DARE ATTO che per l'anno 2016 la scadenza e il numero delle rate di versamento della TASI sono:

- Prima rata 16 giugno,
- Seconda rata 16 dicembre.

VISTO l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con nove (9)voti favorevoli, tre (3)astenuti (Demurtas Simona, Piras Gianluigi e Marcello Piroddi)

DELIBERA

Per tutte le considerazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

DI DETERMINARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a uno per mille;
- altri immobili: aliquota pari a uno per mille;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire che, nel caso in cui l'abitazione sia data in locazione, la tassa sia dovuta (unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) dall'occupante nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione, la restante parte del 70% è a carico del proprietario;

DI NON PREVEDERE per l'anno 2016 le riduzioni, agevolazioni e detrazioni oltre quelle previste dalla legge;

DI DARE ATTO che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze:

- Prima rata 16 giugno 2016,
- Seconda rata 16 dicembre; 2016

DI DARE ATTO che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

DI DARE ATTO, che ai sensi dell'art. 1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili indicati in premessa;

DI DARE ATTO che:

- la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172 – comma 1 – lettera e) – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss. mm. II.;

- sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con nove (9) voti favorevoli, tre (3) astenuti (Demurtas Simona, Piras Gianluigi e Marcello Piroddi) immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell'art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

X favorevole
sfavorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo preotrio On line di questo Comune dal giorno 03/05/2016 al giorno 18/05/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Jerzu, 18/05/2016

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, li 30/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Jerzu, 03.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giacomo Mameli